

coniugi essendosi limitati a liquidare i loro rapporti patrimoniali.

Questa Corte ritiene di non poter distinguere là dove la legge non distingue: la liquidazione del regime matrimoniale è prevista dall' art. 154 CC come uno degli effetti del divorzio e una convenzione che la regola va noverata tra quelle menzionate all' art. 158 cifra 5 CC.

Del resto appare giustificato che si esiga la ratifica del giudice anche per una convenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostanza coniugale è spesso valutato in modo approssimativo e può quindi accadere che di questa valutazione si avvantaggi indebitamente uno dei coniugi pel fatto che egli abusa del suo ascendente sull' altro coniuge o si fa pagare il suo consenso al divorzio. Il controllo del giudice non si può quindi ritenere superfluo.

2. — Nel fattispecie, durante la causa di divorzio, le parti si sono limitate a dichiarare che i loro rapporti patrimoniali erano già stati liquidati di comune accordo. È chiaro che il giudice, prendendo atto di tale dichiarazione, non ratificava la convenzione 5 luglio 1933, il cui contenuto gli era ignoto.

Ma se nel fattispecie manca la ratifica del giudice, è però fuori di dubbio che Dubacher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo del mirto, ha espressamente ammesso di fronte al compratore ed alla sua ex moglie, la validità dell'ipoteca iscritta in virtù della convenzione 5 luglio 1933. Con tali atti egli ha confermato, posteriormente al divorzio, la volontà espressa in quella convenzione.

Così stando le cose, egli non può più invocare la mancanza della ratifica da parte del giudice. Le parti divorziate hanno il diritto di modificare una convenzione ratificata dal giudice, purchè essa concerna i loro interessi, esclusi quelli dei figli. Non si vede quindi perchè dovrebbe essere senza effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto, hanno data ad una convenzione che si sono dispensate

dal sottoporre al giudice e con la quale hanno liquidato i loro rapporti patrimoniali. Dopo il divorzio, le parti sono diventate libere: non c'è più da temere che l'una abusi del suo ascendente sull' altra; la ragione del controllo da parte del giudice più non sussiste.

La soluzione accolta dal giudice cantonale d'appello comporterebbe gravi inconvenienti. Accade spesso che prima del divorzio i coniugi concludano convenzioni di natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre alla ratifica dal giudice. Dopo il divorzio, queste convenzioni sono eseguite. Se una delle parti potesse in ogni tempo invocare la mancata ratifica del giudice ed esigere la restituzione di ciò che ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi in una situazione molto difficile specialmente per quanto concerne le prove.

Devesi ammettere che, come un minorene può ratificare, una volta raggiunta la maggiore età, gli impegni assunti senza il consenso del suo rappresentante legale, così i coniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le convenzioni che, prima di questo, erano valide soltanto con riserva della ratifica da parte del giudice.

3. —

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso, la sentenza querelata è annullata e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher è respinta.

15. Sentenza 18 marzo 1938 della II^a Sezione civile nella causa Ersilla e Rosa Carisch contro l'Autorità tutoria di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio del Canton Grigione.

Contro i decreti d'interdizione è ammissibile il ricorso di diritto civile, non l'appello.

Chi si oppone all' interdizione di un' altra persona deve giustificare un interesse a' sensi dell' art. 433 cp. 3 CC. Questo interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-

sità di prendere misure di tutela, ma critica soltanto la designazione del tutore, domandando che sia sostituito da persona a lui bene accetta.

A. — Con decreto 30 giugno 1936 l'Autorità tutoria del Circolo di Poschiavo pronunciava l'interdizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch, attinenti di Sarn e già domiciliati a Milano. Adolfo Carisch era venuto a Poschiavo il 21 gennaio 1935; Andrea, il 12 novembre 1935. Ambedue infermi, furono ricoverati nell'Ospedale di San Sisto. Adolfo Carisch moriva il 28 ottobre 1936; Andrea Carisch il 3 febbraio 1937.

B. — In data 11 luglio 1936, nella loro qualità di parenti degli interdetti, Ersilia Carisch (agente per sé ed i suoi figli minorenni Carlo ed Alberto) e Rosa Carisch (agente per sé ed i suoi figli minorenni Maria, Nelly e Roberto) si aggravano da questo decreto, sostenendo che le autorità grigionesi erano incompetenti a pronunciare l'interdizione dei fratelli Carisch, i quali erano stati condotti a Poschiavo unicamente per essere ricoverati nell'Ospedale di San Sisto ed avevano mantenuto il loro domicilio a Milano. Dichiaravano tuttavia di esser disposte a ritirare il gravame, qualora l'autorità tutoria designasse altri tutori.

Con sentenza 8 marzo 1937 la Commissione del Tribunale del distretto della Bernina respingeva il gravame perchè infondato e divenuto senz'oggetto.

C. — Ersilia e Rosa Carisch impugnavano questo giudizio davanti al Piccolo Consiglio, il quale, in data del 6 ottobre 1937, dichiarava che il ricorso non era diventato senza oggetto con la morte di Adolfo ed Andrea Carisch, poichè i provvedimenti presi dall'autorità tutoria potevano essere contestati dagli eredi degli interdetti, ma doveva essere respinto perchè l'eccezione d'incompetenza *ratione loci* delle autorità di Poschiavo era infondata, gli interdetti essendo effettivamente domiciliati a Poschiavo.

D. — Ersilia e Rosa Carisch hanno deferito tempestivamente al Tribunale federale questa decisione del Piccolo Consiglio, sostenendo in una memoria, che hanno qualifi-

cata appello e ricorso di diritto civile, l'incompetenza delle autorità grigionesi a pronunciare l'interdizione nel concreto caso.

La procedura davanti al Tribunale federale fu sospesa, perchè le ricorrenti avevano presentato all'istanza cantonale una domanda di riesame, la quale fu tuttavia respinta.

Considerando in diritto :

1. — L'appello è irricevibile, poichè tale rimedio non è previsto contro i decreti d'interdizione. Del resto, esso fu inoltrato direttamente al Tribunale federale in urto con le norme procedurali.

2. — Il ricorso di diritto civile va respinto, perchè manca alle ricorrenti la qualità per impugnare il decreto d'interdizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch.

Ci si può invero domandare se si debba ammettere che ogni interessato può altresì opporsi all'interdizione di un'altra persona, dal momento che l'art. 433 cp. 3 CC gli riconosce il diritto di chiedere la revoca dell'interdizione quando la causa sia scomparsa. Per la negativa sta anzitutto il fatto che l'art. 433 cp. 3 CC è un disposto speciale e non va quindi interpretato in modo estensivo. D'altra parte, se l'interdicendo non vuole opporsi all'interdizione, non appare opportuno che terze persone debbano poter agire. Se egli non agisce perchè gliene manca la possibilità, risulta provato che la sua interdizione è necessaria.

Ma la questione può restare indecisa. Anche ammettendo che terze persone abbiano veste per opporsi all'interdizione di loro congiunti, devosi pur sempre esigere che esse dimostrino di avere un interesse a' sensi dell'art. 433 cp. 3 CC. Nel concreto caso questo interesse manca. Le ricorrenti non hanno contestato la necessità di prendere misure di tutela nei confronti dei fratelli Carisch. Le autorità grigionesi hanno del resto accertato che Adolfo ed Andrea Carisch non erano più in grado di agire personalmente, cosicchè la nomina di un tutore appariva inevitabile. Un interesse delle ricorrenti contro misure di tutela come tali

non poteva adunque sussistere. Le ricorrenti hanno soltanto allegato che i tutori nominati hanno disposto della sostanza degli interdetti in modo tale da avvantaggiare un gruppo di eredi a pregiudizio degli altri: essi avrebbero venduto a quel primo gruppo, ad un prezzo notevolmente inferiore al valore reale, azioni appartenenti agli interdetti. Nel loro gravame alla prima istanza cantonale Ersilia e Rosa Carisch, pur opponendosi all'interdizione perchè pronunciata da un'autorità incompetente, hanno dichiarato che avrebbero ritirato il gravame, qualora la loro istanza all'autorità tutoria per ottenere la nomina di altri tutori avesse esito soddisfacente. Da tutto ciò risulta che le ricorrenti avevano un interesse soltanto alla gestione della tutela da parte di persone a loro bene accette e nel senso da loro desiderato. Un tale interesse però non entra in linea di conto a' sensi dell'art. 433 cp. 3. CC: infatti questo articolo prevede che l'istante deve avere un interesse a far revocare la tutela o, avuto riguardo al presente caso, ad impedire che essa sia costituita.

Ersilia e Rosa Carisch hanno inoltrato il loro ricorso alle autorità grigionesi quando i fratelli Carisch erano ancora in vita, e contestano la interdizione di questi ultimi in virtù di un diritto proprio. Non occorre quindi indagare se una causa di contestazione della tutela promossa dagli interdetti avrebbe potuto essere continuata da Ersilia e Rosa Carisch nella loro qualità di eredi.

Parimenti non è necessario esaminare se nel fattispecie le autorità grigionesi erano competenti, dato che Ersilia e Rosa Carisch non hanno veste per impugnare il decreto d'interdizione.

Il Tribunale federale pronuncia:

1. — L'appello contro il querelato giudizio è irricevibile.
2. — Il ricorso di diritto civile è respinto, perchè le ricorrenti non hanno qualità per agire.

16. **Extrait de l'arrêt de la II^e Section civile du 8 avril 1938**
dans la cause Dupré contre Dupré.

Exception de litispendance en droit international privé. Cas dans lequel l'exception pourrait être utilement invoquée. Règles applicables à la détermination de la compétence du juge étranger.

Mesures protectrices de l'union conjugale entre époux étrangers domiciliés en Suisse. For du domicile du demandeur.

(Traité franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17; Loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, art. 7 lit. g et 32; CCS, art. 169 et 170).

Les époux Dupré, de nationalité française, sont domiciliés en Suisse depuis 1930. Le 19 mai 1937, Dame Dupré a demandé au Tribunal de première instance de Genève de l'autoriser à avoir un domicile séparé et de condamner son mari à lui payer par mois et d'avance une pension alimentaire de 5000 francs suisses. Dupré a soulevé une exception d'incompétence et une exception de litispendance, celle-ci tirée du fait que, de son côté, il avait, en date du 9 du même mois, introduit devant le Tribunal civil de la Seine une action tendante à obtenir une réduction de la pension que, à la demande de Dame Dupré, ce même Tribunal avait accordée à celle-ci deux ans auparavant. Dame Dupré a objecté que le 9 mai 1937 elle était déjà de retour à Genève. Par jugement du 1^{er} novembre 1937, le Tribunal de première instance de Genève a débouté Dupré de son exception d'incompétence. En ce qui concerne les conclusions relatives à la pension, il a jugé qu'il y avait lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de première instance de la Seine se serait prononcé sur la validité de l'instance introduite par Sieur Dupré à Paris.

Sur recours de Dame Dupré, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal de Genève dans la mesure où il avait admis l'exception de litispendance.